

Decreto del Presidente della Giunta (Prot. n. 6515 Decreto n. 172)

TASSI AGEVOLATI POSTI A CARICO DEI BENEFICIARI DEI MUTUI E PRESTITI AGRARI, CON DECORRENZA DALL'1 NOVEMBRE 1990.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 43 - lett. b) della legge regionale 20 aprile 1979, n. 10 che autorizza il Presidente della Giunta Regionale a variare con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta e sentita la competente Commissione Consiliare, i tassi agevolati posti a carico dei beneficiari nelle operazioni di credito agevolato in materia di agricoltura e alimentazione;

Vista la deliberazione n. 6480 del 21 dicembre 1990, esecutiva, adottata previo parere della competente Commissione Consiliare che fissa la percentuale dei tassi a carico dei beneficiari dei prestiti agrari che godono di contributo regionale in conto interessi;

DECRETA

- 1) i tassi a carico dei beneficiari per i finanziamenti che godono di un contributo regionale in conto interessi, sono stabiliti nella misura seguente:
 - a) per operazioni di credito agrario di conduzione:
 - a.1 - nelle zone montane ex L. 991: 5 punti in meno del tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministero del Tesoro;
 - a.2 - nelle zone collinari ex art. 15 della L. 984: 4 punti in meno del tasso di riferimento come sopra precisato;
 - a.3 - nelle altre zone della regione: 2 punti in meno del tasso di riferimento come sopra precisato;qualora i tassi agevolati come sopra determinati risultassero inferiori ai minimi fissati tempo per tempo dal Ministero del Tesoro ai sensi del D.P.C.M. del 29 novembre 1985, si intendono automaticamente applicati i tassi ministeriali:
 - b) per operazioni di credito agrario di dotazione:
 - b.1 - nelle zone montane ex L. 991: 35% del tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministero del Tesoro;
 - b.2 - nelle zone collinari ex art. 15, L. 984: 45% del tasso di riferimento come sopra precisato;
 - b.3 - nelle altre zone della regione: 65% del tasso di riferimento come sopra precisato;
 - c) per operazioni di credito agrario di miglioramento:

c.1 - nelle zone montane ex L. 991: 35% del tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministero del Tesoro;

c.2 - nelle zone collinari ex art. 15, L. 984: 45% del tasso di riferimento come sopra precisato;

c.3 - nelle altre zone della regione: 60% del tasso di riferimento come sopra precisato;

I tassi agevolati di cui alle lettere b) e c) e come sopra determinati saranno arrotondati per eccesso di 5 centesimi in 5 centesimi;

- 2) per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con fondi pubblici di anticipazione, per quelle previste dal regolamento C.E.E. n. 797/85 del Consiglio C.E.E. in data 12 marzo 1985, nonché per le operazioni di soccorso, si applicano i tassi agevolati secondo i meccanismi di determinazione degli stessi, previsti dal citato D.P.C.M. del 29 novembre 1985;
- 3) i tassi di cui ai precedenti punti 1) e 2) si applicano a partire dall'1 novembre 1990;

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino della Regione.

Bologna, 18 marzo 1991

IL PRESIDENTE

(Enrico Boselli)